



# Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 214 del 7-12-2018

**OGGETTO: : Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento.**

L'anno duemila dieciotto il giorno sette del mese di dicembre in Castelvetro, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	X	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	X	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico - Finanziario		X

assistita dal Segretario Generale Dott. R. DI TRAPANI

assume la Presidenza il Dott. S. CACCAMO

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

*VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;*

*VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;*

*RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;*

*DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":*

- 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalita' giuridica;*
- 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalita' giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*
- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione*

*esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

*3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

*a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate.*

*Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.*

*Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;*

*DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:*

*1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

*2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;*

*RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Municipale;*

*DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:*

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.*

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata:

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

**PRESO ATTO** che in data 22.12.2016 la società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione è stata dichiarata fallita;

**RILEVATO** che le società partecipate aventi le caratteristiche per la rilevazione oggetto della presente delibera del Comune di Castelvetrano sono le seguenti;

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;
- GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;

**VERIFICATO** che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), gli enti sopra elencati devono essere inseriti nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Castelvetrano;

**DATO ATTO** che, al fine di stabilire il "**Perimetro di consolidamento**" del Comune di Castelvetrano è stata determinata la soglia di rilevanza secondo quanto riportato nel prospetto contabile (allegato "A") e che in base alle suddette soglie di irrilevanza economica così come definite dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati, **nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento;**

**PRESO ATTO** che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) **DARE ATTO** che, in considerazione del combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il Gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Castelvetrano è così costituito:  
S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;  
GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;
- 2) **DARE ATTO** che, al fine di stabilire il "**Perimetro di consolidamento**" del Comune di Castelvetrano in riferimento alle soglie di irrilevanza economica calcolate secondo i principi definiti dalle norme vigenti e, sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati, **nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento;**
- 3) **DARE ATTO** che, secondo le risultanze contabili evidenziate nel prospetto allegato sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento;

- 4) *DARE ATTO* che, conseguentemente, non si procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2016 dando evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
- 5) *DI COMUNICARE* il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

**Dichiarare con separata votazione unanime la presente  
deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della  
L. R. n. 44/91.**

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI

Dott.ssa Borbone Elisa

Dott. Caccamo Salvatore

Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetro, li 7-12-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Al Segretario Generale del Comune di Castelvetro

Alla Commissione Straordinaria

Al Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria

e Gestione delle Risorse

Al Dr. Guarrera Gioacchino

SEDE

COMUNE DI  
CASTELVETRANO

30 NOV 2018

Prot. N. 52831

Cat. .... Cl. .... Fasc. ....

**Oggetto:** parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Giunta Municipale, inerente: "Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e del perimetro di Consolidamento"

Il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Prof. Giuseppe Pedalino, Presidente del Collegio dei Revisori;

Dott. Salvatore Dilena Componente del Collegio dei Revisori;

Dott. Carmelo Marisca Componente del Collegio dei Revisori.

**RICEVUTA**

in data 15 novembre 2018, giusto prot. n. 50447, la proposta di delibera in oggetto, richiamata;

## VISTI:

- 1) i Rendiconti degli esercizi 2015 e 2016;
- 2) il D.Lgs. n. 118/2011;
- 3) il Principio Contabile 4/4;
- 4) il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**PRESO ATTO** che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che, al fine di consentire la predisposizione del Bilancio Consolidato, gli Enti capogruppo dispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) Gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli Enti, le Aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
- 2) Gli Enti, le Aziende e le Società componenti del Gruppo che rientrano nel Bilancio Consolidato;

**PRESO ATTO** che le Società Partecipate aventi le caratteristiche per essere inserite nel G.A.P. sono risultate:

- SRR Trapani Provincia Sud Società Consortile S.P.A. (quota di partecipazione 21,95%);
- GAC "Il sole e l'azzurro" Società Consortile a r.l. (quota di partecipazione 20,45%);

**VERIFICATO** che il Comune di Castelvetro, in base alla determinazione della soglia di rilevanza, prevista dalla norma e riportata nel prospetto contabile (**allegato "A"**), inserito nella proposta in oggetto, che qui si richiama integralmente, con riferimento ai Bilanci di esercizio 2015 e 2016 dei soggetti partecipanti, ha stabilito:

1. di non includere alcuno degli Enti, Organismi, o Società partecipati nel perimetro di Consolidamento.
2. non avendo Enti o Società controllate o partecipate da Consolidare, di non approvare il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016.

Tutto ciò considerato e verificato, esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, avente ad oggetto l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del Perimetro di Consolidamento.




Castelvetro, 30 novembre 2018

#### Il Collegio dei Revisori

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Salvatore Dilena

Dott. Carmelo Marisca





Allegato "A"

Verifica delle partecipazioni finalizzata alla constatazione della rilevanza e della determinazione del perimetro di consolidamento

Comune di Castelvetrano	Totale attivo 2015	Patrimonio netto 2015	Totale ricavi caratteristici 2015
	€ 140.299.593,49	€ 95.641.686,49	€ 31.843.434,48
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.029.959,35	€ 9.564.168,65	€ 3.184.343,45

Comune di Castelvetrano	Totale attivo 2016	Patrimonio netto 2016	Totale ricavi caratteristici 2016
	€ 143.565.258,04	€ 97.766.061,34	€ 30.185.504,59
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.356.525,80	€ 9.776.606,13	€ 3.018.550,46



Allegato "A"

Verifica delle partecipazioni finalizzata alla constatazione della rilevanza e della determinazione del perimetro di consolidamento

SRR Trapani Provincia Sud	Totale attivo 2015	Patrimonio netto 2015	Totale ricavi caratteristici 2015
	€ 185.091,00	€ 120.000,00	€ 26.959,00
Quota partecipazione 21,95%	€ 40.627,47	€ 26.340,00	€ 5.917,50
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.029.959,35	€ 9.564.168,65	€ 3.184.343,45
valutazione	irrelevante	irrelevante	irrelevante

SRR Trapani Provincia Sud	Totale attivo 2016	Patrimonio netto 2016	Totale ricavi caratteristici 2016
	€ 490.089,00	€ 120.000,00	€ 485.609,00
Quota partecipazione 21,95%	€ 107.574,54	€ 26.340,00	€ 106.591,18
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.356.525,80	€ 9.776.606,13	€ 3.018.550,46
valutazione	irrelevante	irrelevante	irrelevante

GAC il Sole e l'Azzurro	Totale attivo 2015	Patrimonio netto 2015	Totale ricavi caratteristici 2015
	€ 734.289,00	€ 34.358,00	€ 1.210.572,00
Quota partecipazione 20,45%	€ 150.162,10	€ 7.026,21	€ 247.561,97
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.029.959,35	€ 9.564.168,65	€ 3.184.343,45
valutazione	irrelevante	irrelevante	irrelevante



Allegato "A"

Verifica delle partecipazioni finalizzata alla constatazione della rilevanza e della determinazione del perimetro di consolidamento

GAC il Sole e l'Azzurro	Totale attivo 2016	Patrimonio netto 2016	Totale ricavi caratteristici 2016
	€ 632.466,00	€ 38.730,00	€ 243.959,00
Quota partecipazione 20,45%	€129.339,30	€ 7.920,29	€ 49.889,62
Soglia di rilevanza 10%	€ 14.356.525,80	€ 9.776.606,13	€ 3.018.550,46
valutazione	irrelevante	irrelevante	irrelevante